



Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano  
Tribunale di Lecco  
Sezione I civile  
Fallimentare

L19.CODER. 16/24

Sent. 37/24

crd. 537

Rep. 38

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Presidente  
Giudice  
Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per la liquidazione controllata n. R.G. 54-1/2024 promosso su istanza depositata in data 25.7.2024

DA

**Il Tribunale**

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;  
letta la domanda del debitore sig. \_\_\_\_\_ volta ad ottenere la liquidazione  
controllata dei propri beni in favore dei creditori;  
vista la relazione depositata dal gestore della crisi \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 269  
CCII da cui risulta un giudizio complessivo di completezza e attendibilità della documentazione  
fornita dal debitore;  
ritenuta la competenza del Tribunale di Lecco in ragione del luogo di residenza dell'istante;  
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione  
della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;  
verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269 CCII;  
ritenuta la sussistenza delle condizioni di sovraindebitamento del sig. \_\_\_\_\_ e in particolare  
il suo stato di insolvenza atteso che il debitore presenta debiti scaduti per oltre 200.000 euro nei  
confronti dell'amministrazione finanziaria a fronte di un reddito da lavoro dipendente di circa  
2.600,00 euro mensili;  
visto l'art. 270 CCII;

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA





TRIBUNALE DI LECCO  
SEZIONE I CIVILE

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata.

**P.Q.M.**

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig.
  - 2) NOMINA Giudice Delegato il dott.
  - 3) NOMINA Liquidatore.
  - 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
  - 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
  - 6) FISSA in €1.800,00 mensili la somma che unitamente il debitore può trattenere mensilmente per il mantenimento proprio e della propria famiglia;
  - 7) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il Liquidatore non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di chiedere l'autorizzazione per consentire il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi.
  - 8) AUTORIZZA il debitore ad utilizzare la propria autovettura in quanto necessaria per gli spostamenti lavorativi e per le esigenze della famiglia;
  - 9) DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia.
  - 10) ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
  - 11) DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione
- Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 30 luglio 2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente



Pagina nr. 2

